

garantiti dallo Stato italiano,) non possa rientrare in tale genere di investimento;

2) - che il tasso di interesse non sia inferiore al 6.50%;

3) - che l'erogazione delle sovvenzioni venga effettuata gradualmente, in relazione alle disponibilità dei fondi necessari;

4) - che, al fine di evitare gli inevitabili ritardi connessi alla eventuale procedura esecutiva nei confronti delle Ditte finanziarie ed alle pratiche da esperire nei riguardi dello Stato, si stabilisca nella convenzione, da stipularsi fra l'Istituto e la Banca per illustrare il rapporto sottostante alla obbligazione cambiaria, che l'Istituto, in caso di mancato pagamento, si avvanzi dell'azione di regresso verso la Banca che non potrà opporre eventuali eccezioni ex causa, eccezioni che (trattandosi presumibilmente di un titolo causale, in considerazione delle notevoli analogie con la cambiale agraria, e non di un titolo astratto come la cambiale ordinaria) sarebbero comprese fra quelle che fanno capo alla stessa creazione del diritto cartolare e potrebbero quindi essere fatte valere nei confronti dei terzi possessori.

Successivamente al parere come sopra espresso dalla Commissione di Finanza, la Banca del Lavoro ha comunicato che, per venire incontro alle necessità dell'Istituto, sarebbe disposta a consentire il versamento da par-

